

N. 228

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori NENCINI e Fausto Guilherme LONGO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2013 Disposizioni generali in materia di concessioni demaniali a carattere agricolo

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge ("Disposizioni generali in materia di concessioni demaniali a carattere agricolo"), in materia di sfruttamento dei terreni sottoposti al regime del demanio, si impone alla luce della profonda crisi economica che sta investendo tutti i comparti produttivi del Paese a partire da quello agricolo.

L'attuale quadro economico, infatti, penalizza maggiormente un settore, quello agricolo, dove le rendite derivanti dalla commercializzazione delle materie prime difficilmente copre i relativi costi di produzione.

Una simile copertura, infatti, può essere raggiunta unicamente attraverso l'impiego di ingenti capitali e fattori produttivi, non sempre facilmente possibile.

A fare le spese di una tale situazione, ovviamente, sono le nuove generazioni che si affacciano al mercato del lavoro in generale, ed a quello della imprenditoria agricola in particolare.

Il costo delle superfici agricole da lavorare, molto più altro di quello registrabile in altri Paesi dell'Unione europea, aggrava ulteriormente la situazione, impedendo ai giovani che vogliano cimentarsi nell'imprenditoria di tipo agricolo di poter essere competitivi sul mercato nazionale ed europeo.

Per ovviare a questo *deficit*, ormai tralatizio, del settore in parola, ciò che si propone è un complesso di misure volto a permettere a giovani imprenditori di ottenere in concessione terreni agricoli appartenenti al dema-

nio e di sfruttare la produttività ai fini commerciali.

Un simile intervento ha due immediate finalità: la prima, già illustrata, è di permettere a giovani imprenditori agricoli di immettersi nel mercato agricolo in modo competitivo; la seconda, da non trascurare, è di mettere a reddito una enorme mole di terreni appartenenti al demanio, i quali pesano sulle casse dell'erario senza essere in alcun modo di beneficio per la comunità; la terza è di recuperare dette aree, spesso incolte ed in stato di grave ammoloramento, con delle colture realizzare con tecniche ecosostenibili e compatibili con l'assetto geo-morfologico delle zone interessate.

Il disegno di legge, oltre ad individuare i requisiti necessari per essere ammessi a concorrere per l'affidamento di detti terreni e a prescrivere i criteri in base ai quali incardinare le procedure concorsuali di affidamento, prevede anche una delega al Governo affinchè censisca tutti i terreni potenzialmente interessati da un simile intervento ed elabori un piano di valutazione degli stessi al fine di determinare i canoni che i concessionari dovranno corrispondere allo Stato.

Si precisa, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ma, come già detto, solo eventuali benefici derivanti dalla riscossione dei canoni.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Oggetto)

- 1. La presente legge ha l'obiettivo di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, affidando in concessione ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni lo sfruttamento dei terreni agricoli sottoposti al regime del demanio statale, regionale, provinciale o comunale.
- 2. Per «concessioni demaniale a carattere agricolo», di seguito denominate «concessioni», si intendono le concessioni relative ai beni demaniali di cui al comma 1 ed alle loro pertinenze. Le concessioni sono rilasciate al fine dell'esercizio delle seguenti attività agricole:
- *a)* realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
 - b) miglioramento dei fondi;
 - c) esercizio della pastorizia;
- d) servizi di natura diversa da quelli di cui alle lettere a), b) e c), complementari alle attività agricole.
- 3. Il decreto legislativo di cui all'articolo 24 può individuare ulteriori attività di carattere agricolo ad integrazione dell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 2.

(Finalità)

- 1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *e*), *m*) ed *s*) della Costituzione, è finalizzata a garantire, nel pieno rispetto degli obblighi in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la tutela della concorrenza secondo condizioni di pari opportunità tra i soggetti potenziali concessionari, l'efficace gestione del patrimonio demaniale interessato, la tutela dell'ambiente, nonché la tutela dei consumatori-utenti finali dei prodotti agricoli in esso coltivati.
- 2. Le regioni esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto di competenza concorrente nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme della presente legge.

Art. 3.

(Soggetti affidatari delle concessioni)

1. Possono essere affidatari delle concessioni i giovani agricoltori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), della legge 15 dicembre 1998, 441, i quali si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni previste in materia dalle norme europee, nazionali e regionali, e che al momento della presentazione della domanda stessa non abbiano superato i quaranta anni di età.

Art. 4.

(Limiti alla possibilità dell'affidamento in concessione)

1. Non possono essere oggetto di concessione i beni sottoposti a vincoli ambientali, economici, a tutela della difesa nazionale, nonché ai vincoli eventualmente individuati

dal decreto legislativo di cui all'articolo 24 o ad ulteriori vincoli di carattere generale previsti dalla legislazione vigente.

Art. 5.

(Limiti all'utilizzo dei beni affidati in concessione)

1. È fatto divieto al concessionario dei beni di cui all'articolo 1 di utilizzare i medesimi per finalità non strettamente connesse all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

Art. 6.

(Quota destinata a soggetti non-profit)

1. Le regioni e i comuni attribuiscono una quota non inferiore al 5 per cento del totale dei terreni demaniali attribuibili in concessione per il tramite di bandi di gara dedicati esclusivamente a soggetti, pubblici e privati, senza scopo di lucro, aventi fini di beneficenza o altri fini di pubblico interesse.

Art. 7.

(Soggetti esclusi)

- 1. Non possono essere affidatari di concessioni le seguenti categorie di soggetti:
- a) condannati con sentenza passata in giudicato per reati di carattere finanziario o tributario;
- b) condannati con sentenza passata in giudicato per reati di tipo associativo;
- c) condannati con sentenza passata in giudicato per i delitti di truffa, insolvenza fraudolenta, corruzione;
- d) condannati con sentenza passata in giudicato per reati che incidano sulla moralità professionale;
- e) società, associazioni, enti i cui legali rappresentanti, membri o amministratori si

trovino in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d);

- f) soggetti che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di amministrazione controllata, di concordato preventivo;
- g) soggetti non in regola con gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché in materia di sicurezza sul lavoro.

CAPO II

PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

Art. 8.

(Principi in materia di affidamento delle concessioni)

- 1. I procedimenti di affidamento delle concessioni si svolgono nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità, trasparenza, proporzionalità, nonché dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, a tutela della concorrenza e del patrimonio demaniale.
- 2. I procedimenti di cui al comma 1 sono finalizzati alla valorizzazione, anche in termini di redditività, del patrimonio demaniale.

Art. 9.

(Bando di gara)

- 1. I bandi di gara per l'affidamento delle concessioni sono indetti dagli enti titolari dei beni demaniali oggetto delle concessioni medesime ovvero dagli enti o amministrazioni da essi delegati.
- 2. I bandi di cui al comma 1 indicano espressamente:
 - a) l'Autorità procedente;

- b) i soggetti cui il bando è rivolto;
- c) i beni demaniali oggetto della concessione e le relative pertinenze;
- d) le attività consentite sui beni di cui alla lettera c);
 - e) la durata della concessione;
- f) gli interventi richiesti e quelli consentiti:
 - g) il canone della concessione;
- *h)* la quota eventuale da corrispondere al concessionario uscente a titolo di indennizzo delle quote di investimenti non ancora ammortizzate ai sensi dell'articolo 15;
- *i*) i criteri per la valutazione delle domande di concessione.

Art. 10.

(Durata della concessione)

1. Le concessioni hanno una durata compresa tra i 10 e i 20 anni, commisurata all'entità degli interventi richiesti e consentiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *f*) ed indicati nel relativo bando di gara.

Art. 11.

(Canone di concessione)

- 1. Il canone delle concessione è rapportato al valore medio di mercato dei beni oggetto della concessione in relazione alle attività economiche consentite, diminuito di 1/3 per i primi 3 anni di concessione.
- 2. Il valore di mercato di cui al comma 1 è determinato sulla base degli studi di settore comunali di cui all'articolo 31, comma 3, e rivalutato ogni anno sulla base del tasso di inflazione ISTAT.
- 3. Gli enti territoriali preposti alla realizzazione degli studi di settore di cui al comma 2 sono stabiliti dalla normativa regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 12.

(Piano di investimento)

- 1. In relazione agli interventi richiesti e consentiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *f*), il soggetto partecipante al bando di cui all'articolo 9 presenta all'Autorità procedente, a pena di invalidità, un piano di investimento da allegare alla domanda di concessione.
- 2. Il piano degli investimenti indica la natura degli interventi che il concessionario si impegna ad effettuare, il relativo valore, i diversi stati d'avanzamento d'opera in cui essi si concretano, il relativo termine di esecuzione, nonché il valore totale degli investimenti ammortizzabile e la quota parte relativa ad ogni esercizio.

Art. 13.

(Documentazione da allegare alla domanda di concessione)

- 1. Ai soggetti di cui all'articolo 3 è fatto obbligo di allegare alla domanda di concessione, a pena di inammissibilità della domanda medesima, la seguente documentazione:
- a) progetto imprenditoriale di miglioramento e gestione complessiva dei beni oggetto della concessione per tutta la durata della stessa;
- b) dichiarazione di conformità del progetto di cui alla lettera a) agli strumenti urbanistici vigenti;
- c) indicazione degli elementi strutturali, tipologici, qualitativi, tecnologici ed architettonici degli impianti nonché dei manufatti da realizzare e utilizzare per il periodo di durata della concessione;
- *d)* indicazione delle tipologie di colture o di attività agricole che si intendono realizzare sul fondo;

- *e)* indicazione del possesso dell'idoneità tecnica ed economica comprovante la capacità di gestione della concessione;
- f) fideiussione bancaria pari all'ammontare del canone annuo di concessione a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione, intestata all'ente titolare dei beni demaniali oggetto di concessione;
- g) autocertificazione del possesso dei requisiti igenico-sanitari e di sicurezza richiesti dalla legislazione vigente;
- h) autocertificazione attestante il rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali nonché di quelli disposti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- *i)* dichiarazione attestante il numero complessivo del personale che sarà impiegato nell'attività imprenditoriale agricola;
- *l)* autocertificazione attestante la non appartenenza ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 7.
- 2. La falsa dichiarazione dei requisiti richiesti ai sensi del comma 1 comporta la revoca immediata della concessione, senza alcun diritto di indennizzo, oltre alle ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Art. 14.

(Valutazione delle istanze concorrenti per la scelta del concessionario)

- 1. Nel caso di più domande di concessione, l'Autorità concedente provvede, per l'individuazione dell'affidatario, a valutare il soggetto che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione e valorizzazione dei beni oggetto di concessione, in relazione a tutti gli interessi pubblici rilevanti.
- 2. La valutazione delle domande di cui al comma 1 si effettua attraverso una comparazione delle istanze concorrenti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, della considerazione degli *standard* qualitativi delle colture pianificate, della qualità degli impianti e manufatti da realizzarsi, da valutare anche con riferimento all'invasività dell'intervento ed alla sua conformità al contesto urbanistico ed ambientale, dell'utilizzo di strutture non fisse e completamente amovibili, dell'entità degli investimenti per la valorizzazione dei beni dati in concessione, nonché delle garanzie finanziarie prodotte.

- 3. In caso di equipollenza delle domande, valutate ai sensi del comma 2, costituiscono titoli di preferenza:
- *a)* l'utilizzo di soluzioni edilizie e tecnologiche improntate al risparmio energetico, a criteri di biosostenibilità e di riduzione dell'impatto ambientale;
- *b*) l'utilizzo di personale diversamente abile, o appartenente a categorie socialmente deboli.
- 4. In caso di equipollenza delle istanze concorrenti, valutate ai sensi dei commi 1 e 2, la concessione è aggiudicata al soggetto di più giovane età.

Art. 15.

(Assegnazione a nuovo concessionario)

- 1. In esito alla gara di affidamento successiva alla scadenza o decadenza della concessione, i beni oggetto della concessione precedente e le relative pertinenze sono assegnati al nuovo concessionario, che è tenuto a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore degli investimenti, o quote di essi, effettuati e non ancora ammortizzati in conformità al piano di investimento che il concessionario uscente ha allegato alla domanda di concessione relativa al precedente bando di gara.
- 2. In caso di nuova aggiudicazione di una concessione già oggetto di una convenzione affidata precedentemente alla data di entrata

in vigore della presente legge, l'Autorità procedente definisce, nei limiti del piano di cui all'articolo 12, comma 2, l'indennizzo che il concessionario entrante è tenuto a corrispondere al concessionario uscente in relazione alla quota degli investimenti da quest'ultimo effettuati e non ancora ammortizzati.

Art. 16.

(Mancanza di domande concorrenti)

- 1. Qualora, alla data di scadenza di una concessione, non siano presentate domande concorrenti, l'Autorità procedente proroga di un anno la concessione al concessionario uscente; in caso di suo rifiuto, è indetto un nuovo bando da effettuare entro due mesi dalla suddetta data.
- 2. Per il periodo di proroga valgono gli impegni e le condizioni della previgente concessione, in misura proporzionata alla durata della proroga stessa.

Art. 17.

(Cessione della concessione)

- 1. Qualora il concessionario intenda cessare le sue attività prima della data di scadenza della concessione, la concessione medesima può essere trasferita, esclusivamente entro due anni dalla data di scadenza, solo ad un soggetto dotato dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente, e previo assenso dell'Autorità procedente. L'Autorità procedente provvede ad individuare il nuovo concessionario mediante selezione pubblica caratterizzata, comunque, da idonee forme di pubblicità, trasparenza e tutela della concorrenza.
- 2. Il concessionario entrante è tenuto a corrispondere a quello uscente le quote proporzionali degli investimenti non ammortizzati ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

3. Il concessionario cedente non ha diritto a corrispettivi per la cessione ad esclusione di quelli di cui al comma 2.

Art. 18.

(Divieto di sub-concessione)

- 1. È vietata la sub-concessione di beni e servizi a terzi, salvo che per lo svolgimento di attività accessorie e strumentali alla realizzazione delle attività economiche consentite nel bando di gara che non abbiano, in ogni caso, una redditività, rapportata a quella della concessione principale, e valutata in relazione ai valori di mercato, superiore ad una percentuale da determinarsi con il decreto legislativo di cui all'articolo 24.
- 2. Il comma 1 non si applica nel caso di sub-concessioni ad organizzazioni ed enti senza scopo di lucro di cui all'articolo 6.

Art. 19.

(Divieto di costituzione di ipoteca)

1. Al concessionario è fatto divieto di costituire ipoteca o trasferire qualsiasi diritto sulle opere da lui costruite sui beni demaniali oggetto di concessione, nonché su ogni bene affidato in concessione di cui è, a tutti gli effetti, consegnatario.

Art. 20.

(Revoca della concessione)

- 1. Costituiscono cause di revoca obbligatoria della concessione il mancato rispetto:
- *a)* degli impegni assunti in sede di affidamento della concessione;
- *b)* delle normative igienico-sanitarie europee, nazionali e regionali in materia di prodotti agricoli e caseari.

- 2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 24 individua, in ottemperanza ai principi di proporzionalità, efficacia e deterrenza, le fattispecie di reato di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il cui accertamento comporta l'immediata revoca della concessione.
- 3. Le revoche di cui al presente articolo non danno diritto alla corresponsione di alcuna forma di indennizzo.

Art. 21.

(Copertura assicurativa)

1. Prima dell'inizio della propria attività il concessionario fornisce all'Autorità procedente un'autocertificazione attestante il possesso delle coperture assicurative necessarie allo svolgimento delle attività consentite sui beni oggetto di concessione e sulle rispettive pertinenze, parametrate alla tipologia della concessione, anche a copertura della responsabilità civile.

Art. 22.

(Divieto di alienazione)

1. È fatto divieto di alienazione delle aree demaniali della concessione e dei beni immobili su di esse insistenti.

Art. 23.

(Sistema informativo)

1. Al fine di garantire l'efficiente, efficace ed economica gestione delle concessioni, nonché una corretta azione di vigilanza e controllo sulle stesse, presso l'Agenzia del Demanio è istituito il Sistema informativo del demanio agricolo (SIDA), al quale affluiscono in modo uniforme, continuo, siste-

matico e permanente tutte le informazioni e i dati afferenti alle concessioni e alla riscossione dei relativi canoni.

2. Al SIDA possono accedere le regioni, gli enti locali e le altre Amministrazioni competenti in materia, nonché l'Agenzia delle Entrate.

CAPO III

DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI A CARATTERE AGRICOLO

Art. 24.

(Delega al Governo per la disciplina delle concessioni demaniali a carattere agricolo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare le concessioni, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 25.

Art. 25.

(Principi e criteri direttivi)

- 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 24 il Governo si attiene ai principi desumibili dal capo I della presente legge, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- *b)* libertà di prestazione di servizi di cui all'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) principio di concorrenza di cui all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- d) principio di non discriminazione di cui all'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- *e)* principio di pubblicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, in osservanza dei criteri di efficacia, efficienza e di economicità;
- f) tutela del cittadino o dell'utente fruitore dei beni prodotti sui terreni interessati;
 - g) tutela dell'ambiente.

Art. 26.

(Procedura di adozione ed emanazione)

- 1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 24 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, delle infrastrutture e dei trasporti.
- 2. Lo schema del decreto legislativo di cui all'articolo 24 è trasmesso, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
- 3. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 24, anche in assenza del parere della Conferenza unificata è trasmesso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredato della relazione per l'analisi tecnico-normativa e della relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
- 4. Le disposizioni del decreto legislativo di cui all'articolo 24 entrano in vigore a de-

correre dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 27.

(Contenuto del decreto legislativo)

- 1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 24 stabilisce:
- *a)* le disciplina di raccordo tra le varie Amministrazioni coinvolte, specificando le procedure e gli obblighi che competono a ciascuna Amministrazione;
- b) la disciplina del SIDA, comprendente le modalità di accesso e di inserimento dei dati da parte delle Amministrazioni coinvolte, nonché la possibilità di un accesso limitato al SIDA da parte dei concessionari, per informazioni e dati predeterminati in relazione alle specifiche concessioni, anche al fine dell'inserimento di dati da parte dei concessionari medesimi, in osservanza dei loro obblighi informativi e dichiarativi;
- c) l'adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di un censimento delle aree demaniali interessate, nonché di un piano di utilizzazione delle stesse, avente la funzione di definire ed assicurare una complessiva, coerente e remunerativa gestione dei beni demaniali coinvolti, nel rispetto della normativa vigente in materia di ambiente, di urbanistica, e di concorrenza. Il piano di utilizzazione fornisce alle regioni ed ai comuni le linee-guida per la predisposizione di piani particolareggiati rientranti nei rispettivi àmbiti territoriali;
- d) le aree sottoposte a tutela paesaggistica o a ulteriori vincoli previsti dalla normativa vigente;
- *e)* le tipologie di concessioni rilasciabili;

- f) i criteri per la determinazione dell'importo del canone annuo per l'occupazione e lo sfruttamento dell'area demaniale;
- g) la classificazione dei beni demaniali e delle relative pertinenze, anche in relazione alla loro capacità produttiva;
- h) i criteri per il calcolo della redditività delle varie attività consentite in relazione alle varie aree, rapportate ai valori di mercato;
- i) la determinazione della percentuale delle riduzioni del canone concessorio in relazione ad eventi dannosi straordinari di gravità tale da comportare, quale diretta e immediata conseguenza, una limitazione dell'utilizzazione e della produttività dei beni in oggetto;
- *l*) le clausole che possono essere inserite nel bando di gara a livello regionale;
- m) le durate delle concessioni rispetto alle tipologie di beni ceduti in concessione e agli interventi richiesti;
- *n)* i criteri di rilascio delle concessioni, ad integrazione di quanto previsto dalla presente legge;
- *o*) i casi di revoca, cessazione o decadenza della concessione assentita ulteriori rispetto a quelli previsti all'articolo 20;
- p) i criteri per la determinazione dell'equo indennizzo al concessionario nel caso di revoca della concessione per cause non dipendenti da abusi o inadempimenti dello stesso;
- q) le modalità per la cessione della concessione ai sensi dell'articolo 17;
- r) i servizi liberamente e gratuitamente fruibili da ogni utente ad integrazione dei diritti previsti e garantiti dalla legge in materia di libero godimento dei beni demaniali;
- s) gli obblighi gravanti sul concessionario a tutela dell'ambiente;
- t) la ridefinizione delle fattispecie di illecito amministrativo per utilizzazione illegittima dei beni dati in concessione, utilizzo o occupazione senza titolo dei beni demaniali, costruzione di opere inamovibili realizzate in difetto di titolo abilitativo, nonché la

contestuale determinazione dell'ammontare delle sanzioni in relazione alla gravità dell'abuso;

- *u*) l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina in materia di concessioni demaniali a carattere agricolo;
- *v)* ogni altra disposizione necessaria all'attuazione della presente legge.
- 2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 24 prevede altresì che il piano di utilizzazione delle aree demaniali di cui al comma 1, lettera *c*), l'importo del canone annuo di cui alla lettera *f*) e il calcolo della redditività di cui alla lettera *h*) del medesimo comma siano aggiornati ogni cinque anni. L'aggiornamento del canone annuo e del calcolo della redditività sono effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
- 3. Al decreto di cui all'articolo 24 è allegato il modello *fac-simile* di bando di gara per le concessioni, contenente, oltre agli elementi previsti all'articolo 9, il contenuto minimo inderogabile del bando medesimo. Tale contenuto può essere integrato da disposizioni regionali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE A PROCEDI-MENTI DI COMPETENZA REGIONALE E COMUNALE

Art. 28.

(Limiti alla competenza legislativa regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione, è delegato alle regioni l'adozione della disciplina regolamentare della materia di cui alla presente legge.

Art. 29.

(Clausola di cedevolezza)

1. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 236, nella misura in cui incidono su materie di competenza concorrente, le disposizioni del decreto di cui all'articolo 24 si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna regione nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea nonché dei principi fondamentali desumibili dalla presente legge e dai suoi decreti attuativi.

Art. 30.

(Adempimenti regionali)

- 1. Ciascuna regione, in coerenza con il piano di utilizzazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *c*), entro sei mesi dalla data di adozione del suddetto piano, predispone un piano particolareggiato di utilizzazione delle aree demaniali agricole di propria spettanza.
- 2. Ciascuna regione, in osservanza del principio di sussidiarietà, stabilisce il riparto delle funzioni amministrative di coordinamento, controllo e gestione delle concessioni con gli enti locali.

Art. 31.

(Adempimenti comunali)

1. Ciascun comune, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, e in coerenza con i piani di cui agli articoli 27, comma 1, lettera *c*) e 30, comma 1, predispone un piano particolareggiato delle aree demaniali insistenti sul proprio territorio, nel termine di 3 mesi dalla data di adozione del piano di cui all'articolo 30, comma 1.

- 2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà la gestione delle concessioni, il controllo degli adempimenti dei concessionari e la riscossione dei canoni concessori spetta, in via primaria, a ciascun comune per il proprio ambito territoriale.
- 3. Ciascun comune effettua gli studi di settore di cui all'articolo 11, comma 2, e provvede al loro aggiornamento ogni cinque anni.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

(Disposizioni finanziarie)

- 1. I proventi derivanti dalla riscossione dei canoni per le concessioni spettano ai titolari dei beni demaniali.
- 2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 24 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 3. Le Amministrazioni interessate dalle disposizioni di cui alla presente legge e di cui al decreto legislativo previsto all'articolo 24 provvedono ai compiti derivanti dalla suddetta normativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.